

Proposta di legge di modifica degli articoli 228 e 229 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i, m, n, o, v, z e l'articolo 69 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato che:

dall'entrata in vigore della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 (Norme per il governo del territorio) si è verificato un significativo ricorso a varianti puntuali ai regolamenti urbanistici che ha consentito ai Comuni di pianificare interventi ritenuti urgenti in attesa della predisposizione dei nuovi strumenti generali, arginando la portata delle limitazioni dell'attività edilizia previste dagli articoli 228 e 229;

in prossimità della scadenza del regime transitorio prevista per il 27 novembre 2017, che interessa i Comuni ricadenti nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 228 e 229 della l.r. 65/2017, si ritiene necessario dare riscontro alle numerose sollecitazioni pervenute dalle amministrazioni comunali, prorogando il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge medesima previsto dalle norme medesime;

l'opportunità di tale scelta è stata valutata anche in un'ottica di economicità volta a tener conto dell'ingente impiego di risorse economiche e professionali spese dalle amministrazioni medesime nella redazione degli atti di governo del territorio;

alla luce di quanto sopra si è ritenuto pertanto necessario prevedere una proroga di 6 mesi del termine di scadenza stabilito da tali disposizioni al fine di portare a compimento i procedimenti di varianti adottate entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale medesima;

si ritiene opportuno altresì che la suddetta proroga sia concessa solo ai Comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo preliminarmente all'approvazione di dette varianti;

tali varianti saranno comunque approvate nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 e delle procedure di adeguamento al PIT-PPR nell'ambito della conferenza paesaggistica;

Approva la presente legge

Art.1

Proroga del termine previsto per l'approvazione delle varianti.
Modifiche all'articolo 228 della l.r.65/2014

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 228 della l.r.65/2014 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di sei mesi

qualora il comune rispetti entrambe le seguenti condizioni:

- a) abbia adottato le varianti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al medesimo comma 2,
- b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime.

2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'articolo 96 comma 1 è ridotto a due anni.

2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano della proroga di cui al comma 2 bis.”.

Art.2

Proroga del termine previsto per l'approvazione delle varianti. Modifiche all'articolo 229 della l.r.65/2014

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 229 della l.r.65/2014 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui al commi 1 è prorogato di sei mesi qualora il comune rispetti le seguenti condizioni:

- a) abbia adottato le varianti di cui al comma 1 entro il termine di cui al medesimo comma 1;
- b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime.

2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'articolo 96 comma 1 è ridotto a due anni.

2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano della proroga di cui al comma 2 bis.”.